



Comune di Rubiera

Provincia di Reggio Emilia

Il sindaco

prot. n. 66/10.01 fasc. 2/2020

Rubiera 20 maggio 2020

ORDINANZA

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 181 "SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO" DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHE' DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19"

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' del 30 gennaio l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
- con la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' dell'11 marzo 2020 l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
- con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 si dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATI gli ultimi provvedimenti normativi nazionali in materia con particolare riferimento al:

- Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- Decreto -Legge 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020;
- Ordinanza n. 82 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna emanata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

VISTO , il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020" nella parte in cui prevede espressamente all'art. 181 "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio":

- *comma 1 "Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, (omissis) sono*



Comune di Rubiera

Provincia di Reggio Emilia

Il sindaco

esonerati dal 1 maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446";

- comma 2 "A far data dallo stesso termine di cui al comma 1, e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al decreto del DPR 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 642;

- comma 3 "Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma.1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'art. 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

CONSIDERATO che:

- nel Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione redatto da INAIL e Istituto Superiore di Sanità e di maggio 2020 si legge che: *"Andrebbero, in primo luogo e soprattutto in una prima fase, favorite soprattutto soluzioni che privilegino l'uso di spazi all'aperto rispetto ai locali chiusi, anche attraverso soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità";*

- le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, produttive e Ricreative emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle province Autonome, in particolare al capitolo Ristorazione, dove prevede espressamente che *"I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno un metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contraggio tramite droplet";*

- nel "Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto", allegato quale parte integrale e sostanziale all'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82/2020, si riporta testualmente che: *"Al riguardo per le aree di somministrazione della clientela sono da privilegiare spazi all'aperto che presentano minori rischi di trasmissione del virus. A tal fine si promuove l'estensione da parte dei Comuni delle occupazioni di suolo pubblico ovvero la concessione di nuove occupazioni di suolo pubblico, ove possibile in relazione al contesto urbano, al fine di assicurare maggiore spazio all'aperto per le aree di somministrazione alla clientela e per consentire un maggiore distanziamento dei tavoli";*

EVIDENZIATO che le disposizioni di cui al decreto legge n. 34/2020 sono entrate in vigore in data 19 maggio 2020 e che si rende necessario procedere tempestivamente alla definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto dall'art. 181 al fine di agevolare la ripresa delle attività commerciali degli esercizi di cui all'art. 5 della legge n. 287/91;

RITENUTO opportuno che gli esercizi commerciali diversi da quelli di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991 e previsti anche dall'art. 33, comma 4, del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, possano chiedere l'occupazione di spazi ulteriori rispetto ai 15 mq,



Comune di Rubiera

Provincia di Reggio Emilia

Il sindaco

già esenti dal canone, per la collocazione di strutture amovibili (ad es. piccoli tavolini o sedie) per porre presidi od evitare assembramenti di persone in attesa di accedere alla struttura di vendita;

VISTO l'art. 50 "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia", comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"

ORDINA

1. di invitare tutti i soggetti interessati di cui all'art. 5 della legge n. 287/91 a presentare istanza di rilascio o di ampliamento delle concessioni, come previsto dall'art. 181 del decreto-legge 34/2020 secondo lo schema pubblicato sul sito istituzionale del Comune, allegando:

- una planimetria dello spazio richiesto
- la dichiarazione del rispetto delle norme del codice della strada e delle disposizioni relative all'accessibilità ai marciapiedi, ai passaggi pedonali e ai parcheggi e che le *strutture amovibili (ad es. dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'art. 5 della legge n. 287/91)* che si intendono predisporre non comportano barriere architettoniche
- l'osservanza, da parte dei gestori, delle indicazioni contenute nel:
 - Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione redatto da Inail e Istituto Superiore di Sanità nel maggio 2020
 - Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, produttive e Ricreative emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle province Autonome
 - "Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto", parte integrante e sostanziale dell'Ordinanza n. 87 della Regione Emilia-Romagna

2. di invitare i titolari di esercizi commerciali diversi da quelli di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991 e previsti anche dall'art. 33, comma 4, del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, a chiedere l'occupazione di spazi ulteriori rispetto ai 15 mq, già esenti dal canone, per la collocazione di strutture amovibili (ad es. piccoli tavolini o sedie) per porre presidi od evitare assembramenti di persone in attesa di accedere alla struttura di vendita

3. di disporre che l'istanza può essere presentata in un qualsiasi momento e che non si applica il criterio cronologico previsto dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

4. di disporre che l'istruttoria relativa al rilascio, all'ampliamento o al diniego della concessione preveda il tempestivo coinvolgimento dei soggetti richiedenti e degli eventuali controinteressati al fine di concludere il procedimento nel più breve tempo possibile per consentire la ripresa dell'attività in modo coerente alle disposizioni vigenti

5. di disporre che le strutture amovibili siano realizzate in modo da poter essere rapidamente smontate e rimontate a cura del gestore, su indicazione dell'Amministrazione, in considerazione delle possibili esigenze temporanee cui la gestione dell'emergenza COVID-19 costringerà a confrontarsi (ad es. individuazione di aree mercatali)



Comune di Rubiera

Provincia di Reggio Emilia

Il sindaco

6. di dare atto che l'occupazione del suolo pubblico non comporterà alcun onere a carico del richiedente di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991 come espressamente previsto dall'art. 181 del decreto-legge n. 34/2020

7. di esentare dal pagamento del canone eccedente i 15 mq per gli esercizi commerciali diversi da quelli indicati dall'art. 5 della legge n. 287/1991 in applicazione dell'art. 35 bis "Occupazioni finalizzate alla rivitalizzazione e riqualificazione del centro storico o di altre zone di particolare importanza" del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il presente provvedimento è valido fino al 31 ottobre 2020

DISPONE

- che sia data adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Rubiera e sul sito istituzionale

- che il presente provvedimento sia trasmesso:

- agli operatori direttamente interessati
- al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Tresinaro-Secchia
- al Comando dei Carabinieri di Rubiera
- al Prefetto di Reggio Emilia

AVVERTE

che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma, che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 13 della legge 241.

Emanuele Cavallaro
(documento firmato digitalmente)